

# STATUTO

## CONFESERCENTI PROVINCIALE SIENA

# STATUTO CONFESERCENTI PROVINCIALE SIENA

## TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ

- Art. 1 Composizione e sede
- Art. 2 Scopi
- Art. 3 Sistema elettorale

## TITOLO II ASSOCIATI

- Art. 4 Requisiti di ammissione
- Art. 5 Tessera annuale
- Art. 6 Doveri dell' Associato
- Art. 7 Perdita della qualità di Associato
- Art. 8 Disposizioni disciplinari

## TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE

- Art. 9 Organi e durata
- Art. 10 Assemblea Provinciale
- Art. 11 Assemblea in sede elettiva
- Art. 12 Presidenza Provinciale
- Art. 13 Funzioni della Presidenza
- Art. 14 Giunta Provinciale
- Art. 15 Funzioni della Giunta Provinciale
- Art. 16 Presidente Provinciale
- Art. 17 Direttore Provinciale
- Art. 18 Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
- Art. 19 Collegio Provinciale di Garanzia
- Art. 20 Indirizzo economico e societario

## TITOLO IV ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE TERRITORIALE E DI CATEGORIA

- Art. 21 Organismi Comunali e Territoriali
- Art. 22 Organizzazione e compiti
- Art. 23 Organi

## TITOLO V ORGANIZZAZIONI SETTORIALI O TEMATICHE

- Art. 24

## TITOLO VI CARICHE ED INCOMPATIBILITÀ

- Art. 25 Principi e Regole
- Art. 26 Incompatibilità
- Art. 27 Presidenza onoraria

## TITOLO VII PATRIMONIO

- Art. 28 Quote
- Art. 29 Verifiche di bilancio
- Art. 30 Autonomia patrimoniale
- Art. 31 Fondo comune

## TITOLO VIII CONTROLLO

- Art. 32 Osservatori
- Art. 33 Commissariamento
- Art. 34 Estromissione
- Art. 35 Trasparenza
- Art. 36 Tutela del nome
- Art. 37 Adeguamento degli Statuti

## TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 Norma Transitoria e di garanzia
- Art. 39 Regolamento di attuazione
- Art. 40 Entrata in vigore

## TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ

### Art. 1 Composizione e sede

La Confesercenti - Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi - Provinciale di Siena con sede in Siena, via s.s.73 levante n.10.

La Confesercenti Provinciale di Siena, concorrendo i requisiti minimi previsti dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione, aderisce alla Confesercenti Nazionale.

La Confederazione è una associazione senza fini di lucro costituisce sistema di rappresentanza generale delle imprese e degli imprenditori, rappresenta in particolare le imprese commerciali, turistiche, dei servizi e ausiliarie, nonché le altre imprese che svolgono attività affini, analoghe o accessorie a quelle indicate, le piccole e medie imprese secondo l'accezione europea operanti in qualsiasi settore, e ogni forma di lavoro autonomo e indipendente, i pensionati, i consorzi, le cooperative, le associazioni finalizzate a promuovere attività culturali, ricreative, sportive e tutti gli altri soggetti che, comunque, si riconoscono nelle finalità ideali della Confederazione e ne accettino lo Statuto.

Il sistema della Confesercenti Provinciale è articolato in:

- a) organizzazione territoriale;
- b) Federazioni Provinciali di categoria, che si organizzano per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale
- c) Organizzazioni settoriali o tematiche quali:
  - il Coordinamento provinciale dell'imprenditoria femminile;
  - il Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori;
  - la Federazione dei Pensionati.

La Confesercenti Provinciale è un'Associazione autonoma, indipendente, apartitica e senza fini di lucro.

### Art. 2 Scopi

La Confesercenti Provinciale tutela e rappresenta gli interessi degli associati, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo professionale, economico e sociale;

Al fine di attendere agli scopi suddetti:

- a) tutela gli interessi degli associati e in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, promuovendo il loro sviluppo economico, sociale e tecnico ; anche sulla base delle direttive Nazionali e Regionali, coerentemente con le analoghe funzioni svolte su scala nazionale dalla Confesercenti;
- b) esplica una propria specificità di progetto e di azione relativamente all'urbanistica commerciale, alla localizzazione e dimensione della grande distribuzione, al commercio su aree pubbliche, alle politiche ambientali e al turismo.
- c) promuove e sostiene l'attività sindacale delle categorie rappresentate;
- d) elabora e dirige la politica sindacale e dei servizi a livello provinciale, in armonia agli indirizzi della Confesercenti Nazionale e Regionale ;
- e) firma i contratti e gli accordi provinciali di carattere confederale, d'intesa con le organizzazioni di categoria aderenti.
- f) vigila sull'attività delle organizzazioni territoriali di categoria, in aderenza alle decisioni delle rispettive organizzazioni nazionali;
- g) indirizza e coordina le iniziative e le attività delle organizzazioni aderenti;
- h) assicura, in accordo con le proprie organizzazioni, la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici;
- i) è titolare delle organizzazioni comunali, zonali, circoscrizionali;
- l) autorizza la costituzione di sedi comunali, di zona, circoscrizionali, le quali sono direttamente dipendenti dalla organizzazione provinciale. Alla stessa organizzazione provinciale è devoluto il rilascio di tutte le autorizzazioni, per quanto concerne, in particolare, l'assunzione di personale, l'assunzione di oneri di qualsiasi importo da parte dei responsabili delle sedi in discorso, la contrazione di fidi, l'acquisto di

apparecchiature di qualsiasi tipo e valore. Qualora i responsabili delle sedi comunali, zonali o circoscrizionali procedano, senza le prescritte autorizzazioni di cui sopra, rispondono di persona delle violazioni degli obblighi di cui al presente comma.

Al fine di attendere ai propri scopi, la Confesercenti Provinciale:

- promuove la fornitura dei servizi necessari alle attività degli associati e ai cittadini, anche attraverso apposite strutture e/o promuovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di assistenza sociale, patronato e di formazione professionale, di tutela previdenziale, assicurativa e assistenziale, di garanzia del credito e dei servizi finanziari, di sviluppo, promozione e riqualificazione delle diverse attività di impresa;
- sviluppa, tramite apposite strutture e attraverso attività editoriale di informazione sindacale, opportune iniziative sul piano economico, tecnico e professionale nell'interesse delle categorie rappresentate, promuovendo ed organizzando anche corsi di aggiornamento e formazione professionale.
- può organizzare e gestire attività espositive, ricreative, culturali e attività di pubblicazione di periodici informativi
- promuove ed organizza attività seminariali, di studio, di informazione e convegnistiche su tematiche economiche e sociali;
- può acquistare beni mobiliari ed immobiliari funzionali allo svolgimento delle proprie attività statutarie
- può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati;
- costituisce la sede provinciale del Patronato ITACO in conformità e nel rispetto delle disposizioni Ministeriali.
- esercita ogni altra funzione ad essa conferita da leggi e regolamenti.

### **Art. 3 Sistema elettorale**

Le elezioni per la composizione degli organi statutariamente previsti si svolgono secondo i sistemi che seguono.

a) Per l'elezione del Presidente Provinciale:

- viene, in ogni caso, eletto dall'Assemblea in sede elettiva il candidato che raccoglie il maggior numero di voti;
- il voto è a scrutinio segreto;
- in caso di candidato unico, il voto è palese.

Possono partecipare all'elezione i candidati che siano stati proposti, nei termini specificati dal Regolamento da:

Sei Confesercenti comunali in rappresentanza del 35% dei soci della provincia; o da 6 Federazioni di categoria provinciali in rappresentanza del 35% dei soci della provincia; o dal 35% dei componenti dell'Assemblea Elettiva.

b) La Presidenza Provinciale viene eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti, nel suo complesso e in modo unitario, ed è composta in base ai principi del federalismo e della rappresentanza delle categorie.

c) Il Vice Presidente Vicario, e i Vice Presidenti della Confesercenti Provinciale vengono eletti dalla Presidenza Provinciale, con voto palese, a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Presidente.

d) La Giunta Provinciale:

- viene proposta dal Presidente Provinciale e viene votata, nel suo complesso e in modo unitario, con voto palese dalla Presidenza Provinciale, a maggioranza semplice dei presenti.

Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

## TITOLO II ASSOCIATI

### Art. 4 Requisiti di ammissione

Possono associarsi alla Confesercenti, tramite l'Organizzazione provinciale, gli imprenditori, le imprese, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati e altri soggetti di cui all'art 1, i quali si riconoscano nelle finalità della Confederazione e ne accettino lo Statuto e il Codice etico.

La richiesta di associarsi alla Confesercenti è subordinata all'accettazione da parte della Giunta Provinciale, nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione .

In ogni caso, la qualifica di associato e la relativa quota o contributo associativi sono intrasmissibili.

Possono, altresì, chiedere di aderire alla Confesercenti altre organizzazioni di soggetti di cui all'art. I, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica dello Statuto della Confesercenti Provinciale e della Confesercenti Nazionale.

L'ammissione alla Confederazione di tali organizzazioni comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto ed i relativi regolamenti, che il proprio Statuto non sia in contrasto con quello della Confesercenti Provinciale, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi della Confederazione, nell'ambito degli scopi di quest'ultima. Per le modalità di ammissione si rinvia a quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari aventi finalità convergenti con la Confesercenti.

Gli associati dell'organizzazione aderente, a seguito dell'ammissione della stessa, divengono associati della Confesercenti.

### Art. 5 Tessera annuale

La Confesercenti emette una tessera annuale per ogni associato.

La Confesercenti Provinciale di Siena rilascia ai soggetti indicati all'Articolo 1, che ne facciano richiesta, la "tessera d'iscrizione" con l'indicazione del sindacato di categoria a cui appartengono, dietro pagamento della quota fissata dalla Presidenza Provinciale. Per partecipare alle elezioni degli organi collegiali nazionali, regionali e provinciali della Confesercenti o delle categorie ad essa aderenti, il socio deve essere in possesso della tessera Confesercenti ed essere in regola con il pagamento delle quote associative.

### Art. 6 Doveri dell' Associato

L'Associato deve:

- partecipare attivamente alla vita della Confederazione;
- rispettare le norme statutarie e del codice etico;
- operare per la tutela ed il rafforzamento dell'immagine della Confederazione;
- versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statuari.

### Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato cessa:

- a) per dimissioni, purché ne sia stata data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per espulsione;
- d) per incompatibilità;
- e) per morosità: in particolare, il mancato versamento delle quote associative e dei contributi previsti per due anni consecutivi comporta l'automatica espulsione del socio dall' organizzazione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.

### Art. 8 Disposizioni disciplinari

L'associato che venga meno ai propri doveri verso la Confesercenti incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione o destituzione dalla carica sindacale di cui è investito;
- c) sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
- d) espulsione dalla organizzazione.

Il procedimento disciplinare deve consentire il contraddittorio ed assicurare la difesa dell'associato in ogni fase e stato del procedimento medesimo.

A tal fine, precise norme procedurali devono essere stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

I provvedimenti disciplinari vengono adottati dalla giunta della organizzazione cui appartiene l'associato.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia Provinciale, e in seconda istanza al Collegio di Garanzia della Confesercenti Nazionale. In attesa del giudizio disciplinare, l'organo direttivo competente può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE CONFEDERALE PROVINCIALE**

#### **Art. 9 Organi e durata**

Organi delle Confesercenti Provinciali sono:

- a) l'Assemblea Provinciale;
- b) la Presidenza Provinciale;
- c) la Giunta Provinciale;
- d) il Presidente Provinciale;
- e) il Direttore Provinciale ;
- f) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Provinciale di Garanzia.

Le cariche di cui ai punti b), c), d), f), g) hanno la durata di quattro anni.

Per il territorio:

la Presidenza Comunale  
il Presidente Comunale

Per le categorie:

la Presidenza Provinciale della Categoria  
il Presidente Provinciale della Categoria

Le modalità per la composizione degli organi collegiali devono tener conto delle specificità organizzative ed associative locali. L'Assemblea Provinciale in sede elettiva deve essere svolta prima di quella Nazionale e Regionale e, di norma, ogni quattro anni. Le modalità di funzionamento delle Assemblee provinciali in sede elettiva saranno previste nel regolamento di attuazione.

#### **Art. 10 Assemblea Provinciale**

L'Assemblea Provinciale è il massimo organo di indirizzo politico generale della Confesercenti a livello provinciale .

Fanno parte dell'Assemblea Provinciale il presidente provinciale, i vice presidenti provinciali, il direttore provinciale, i componenti della Giunta Provinciale, del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fanno inoltre parte dell'Assemblea Provinciale i Presidenti degli organismi Comunali ed i Presidenti Provinciali delle categorie.

E' composta altresì, proporzionalmente al numero degli associati, da membri facenti parte delle Presidenze Comunali e dalle Presidenze Provinciali delle categorie. Il rapporto membri/associati, i comuni e le categorie aventi diritto saranno indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto Provinciale.

Possono essere cooptati i Presidenti Comunali o i Presidenti Provinciali di Categoria di Comuni e Categorie assenti nel Regolamento e che in seguito risultano eletti, così come imprenditori che assumano cariche di particolare rilevanza.

Possono essere cooptati gli imprenditori impegnati negli organismi nazionali e regionali della associazione.

Ne possono altresì fare parte funzionari con particolari cariche, amministratori di enti e società del sistema. In ogni caso l'Assemblea deve essere sempre composta, almeno nella misura del settanta per cento, da operatori.

Il membro dell'Assemblea che cessa di ricoprire la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro dell'Assemblea Provinciale, decade automaticamente da tale carica. L'Assemblea Provinciale sostituisce, per cooptazione, il membro decaduto. L'Assemblea Provinciale può altresì cooptare nuovi membri al di là dei limiti di cui sopra in presenza di accordi o di adesione di nuove organizzazioni alla Confesercenti al fine di garantire alle stesse una adeguata rappresentanza.

L'Assemblea Provinciale:

- fissa le direttive per l'attuazione della politica sindacale a livello provinciale;
- approva le modifiche dello Statuto ed il codice etico;
- valuta l'attività svolta, dando gli indirizzi ritenuti opportuni;
- valuta e controlla l'operato degli organi;
- decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente Provinciale.

L'Assemblea Provinciale si riunisce almeno una volta l'anno. L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale ed opera secondo le modalità stabilite nel Regolamento di attuazione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, tranne per quanto riguarda le modifiche dello Statuto, per le quali sarà necessaria la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti. Laddove entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente non abbia provveduto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

Le delibere Assembleari dovranno risultare da apposito Libro Verbali Assemblea debitamente vidimato a norma di legge.

### **Art. 11 Assemblea in sede elettiva**

Alla scadenza di ogni quadriennio, l'Assemblea Provinciale è costituita nella sua prima riunione in Assemblea Elettiva.

La regolare costituzione dell'Assemblea Provinciale in sede Elettiva implica che ogni organizzazione sia rappresentata nel suo seno in misura proporzionale al numero dei propri iscritti come previsto dal regolamento.

L'Assemblea Provinciale in sede elettiva:

- elegge il Presidente Provinciale;
- elegge la Presidenza, che deve essere composta dai massimi responsabili provinciali, dai rappresentanti delle Associazioni territoriali e delle Federazioni Provinciali di categoria, nonché dai responsabili dei principali settori di lavoro della Associazione Provinciale, oltre che dal Direttore e dai Vice Direttori automaticamente dal momento della loro nomina;
- esamina l'attività svolta dagli organi direttivi uscenti;
- elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, e il Collegio Provinciale di Garanzia;
- delibera lo scioglimento della Confesercenti Provinciale con la maggioranza dei 4/5 dei componenti dell'Assemblea.

### **Art. 12 Presidenza Provinciale**

La Presidenza Provinciale è il massimo organo di direzione politico sindacale a livello provinciale e attua le linee politico-sindacali sulla base degli obiettivi designati e degli indirizzi indicati dall'Assemblea Provinciale.

La Presidenza è convocata dal Presidente, con le modalità indicate nel Regolamento.

Nell'ipotesi in cui un quarto dei componenti chieda la convocazione della Presidenza, il Presidente deve provvedere entro 10 giorni dalla richiesta. In difetto, la convocazione verrà effettuata dal Presidente Provinciale del Collegio di Garanzia.

La Presidenza decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

La Presidenza deve essere composta, almeno nella misura del 70% dei suoi membri, da operatori.

Il membro della Presidenza che cessa di ricoprire, nell'organizzazione di provenienza, la carica rappresentativa in relazione alla quale è stato eletto membro della Presidenza, decade automaticamente da tale carica.

Le delibere della Presidenza Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Presidenza Provinciale debitamente vidimato a norma di legge.

### **Art. 13 Funzioni della Presidenza**

La Presidenza Provinciale:

- elegge, nel suo seno, il vice Presidente vicario e gli altri eventuali vice Presidenti, i quali fanno parte della Giunta;
- su proposta del Presidente, nomina e revoca, con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, il Direttore Provinciale ed eventuali Vice Direttori Provinciali, che fanno parte della Giunta;

- elegge su proposta del Presidente gli altri membri della Giunta. Il Presidente in tale indicazione terrà conto di una adeguata presenza dei responsabili delle organizzazioni territoriali e delle federazioni di categoria;
- delibera, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, l'accorpamento con altre Organizzazioni Provinciali, al fine della costituzione di una Confesercenti di Area;
- approva il regolamento di attuazione dello Statuto Provinciale e le relative modifiche;
- delibera sulle questioni patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione, quali l'acquisto e la vendita di immobili, locazioni ultranovennali e la costituzione e la partecipazione a società; può delegare parte di tali poteri alla Giunta;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
- controlla l'attuazione, da parte degli organi statutari, delle decisioni assunte dalla Presidenza;
- nomina il Presidente e i componenti del comitato Provinciale ITACO
- può revocare il Presidente Provinciale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri effettivi, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello statuto provinciale;

#### **Art. 14 Giunta Provinciale**

La Giunta è l'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti Provinciale.

E' composta dal Presidente Provinciale, dal Direttore, dal Vice Presidente vicario dagli altri eventuali Vice Presidenti, da eventuali Vice Direttori e da altri membri.

La Giunta è convocata dal Presidente Provinciale con le modalità indicate dal regolamento

La Giunta decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere della Giunta Provinciale dovranno risultare da apposito verbale trascritto nel Libro Verbali Giunta Provinciale Provinciale debitamente vidimato a norma di legge.

#### **Art. 15 Funzioni della Giunta Provinciale**

La Giunta provinciale si configura come organo esecutivo pur mantenendo capacità di azione e di scelta nella gestione quotidiana della vita politica e sindacale dell'Associazione; è convocata e presieduta dal Presidente Provinciale.

La Giunta provinciale:

- nomina, su proposta del Presidente Provinciale e del Direttore i nuovi funzionari e gli eventuali Vice Direttori;
- approva le eventuali deleghe da attribuire al Vice Presidente Vicario e agli altri Vice Presidenti;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente Provinciale e del Direttore: l'amministratore, il direttore dell'organo di stampa, il Comitato di Redazione e il direttore del patronato ITACO;
- approva il Regolamento per i funzionari del Sistema Confesercenti Provinciale nonché gli eventuali contratti collettivi integrativi di lavoro per i dipendenti;
- esprime i nominativi degli amministratori, dei sindaci e degli altri rappresentanti ai fini della nomina o revoca negli Enti e nelle Società del sistema a livello provinciale;
- delibera in materia di costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti di livello funzionale, nonché in materia di compensi e rimborsi per il funzionamento degli organismi;
- definisce la struttura operativa della Confesercenti Provinciale;
- attua le delibere della Presidenza e dell'Assemblea Provinciale;
- indirizza e coordina l'attività del sistema societario promosso dalla Confesercenti Provinciale;
- controlla la regolarità di gestione delle organizzazioni periferiche;
- esercita le altre funzioni eventualmente delegate dalla Presidenza provinciale.
- riferisce annualmente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità stabiliti dalla medesima, circa la sussistenza dei requisiti minimi previsti per l'Organizzazione Provinciale dallo Statuto Nazionale e determinati dal relativo Regolamento di attuazione;
- emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati

#### **Art. 16 Presidente Provinciale**

Il Presidente è il legale rappresentante della Confesercenti Provinciale e la rappresenta in ogni giudizio e/o procedimento. Ha la responsabilità politica dell'Associazione e di indirizzo della struttura. Sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione, ogni atto di natura negoziale, o contrattuale. Al Presidente è attribuito il compito di convocare, presiedere e dirigere l'Assemblea Provinciale, la Presidenza Provinciale e la Giunta Provinciale.

Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni, ivi inclusa la rappresentanza in giudizio, al Vice Presidente Vicario o ad altro Vice Presidente o a un membro della Presidenza Provinciale o della Giunta Provinciale.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente o dal Direttore provinciale.

Il Presidente può essere eletto fino a un massimo di due mandati consecutivi.

#### **Art. 17 Direttore Provinciale**

Il Direttore della Confesercenti Provinciale viene nominato, su proposta del Presidente Provinciale, dalla Presidenza Provinciale.

Il Direttore collabora con il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività confederali. E' responsabile del funzionamento della struttura provinciale e sovrintende a tutte le attività della stessa. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità del Presidente. Propone alla Giunta l'articolazione delle principali funzioni all'interno della struttura confederale.

Costituisce e risolve, con relativo potere di firma, il rapporto di lavoro con i dipendenti di livello non funzionariale. Decide sullo stato giuridico ed economico di tutto il personale dipendente della Confesercenti provinciale.

I Vice Direttori sono Responsabili di settori di attività; possono ricevere specifiche deleghe dal Direttore.

Il Direttore nomina i Responsabili degli Uffici Operativi e gli Esperti di Settore; sottoscrive i contratti di collaborazione esterna; conduce le relazioni sindacali.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, le sue funzioni sono svolte dal/i Vicedirettore/i. Ove tale figura non sia stata organizzativamente prevista, e in tutti i casi di impedimento o assenza del/i Vicedirettore/i, il Direttore in accordo con il Presidente, delega un funzionario allo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **Art. 18 Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 3 a 7 membri - soci o non soci – effettivi più 3 membri supplenti, Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori è convocata dal Presidente Provinciale il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo collegiale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla Confesercenti provinciale e sul suo concreto funzionamento.

I Revisori possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e controllo.

#### **Art. 19 Collegio Provinciale di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 componenti - soci o non soci - ed è eletto dalla Assemblea Provinciale in sede elettiva.

I componenti del Collegio di Garanzia durano in carica fino alla fine della Assemblea Provinciale in sede elettiva successiva a quella che li ha eletti, e sono rieleggibili. Eleggono nel proprio seno il Presidente.

La prima riunione successiva all'elezione dei componenti del Collegio di Garanzia è convocata dal Presidente Provinciale, il quale fissa il relativo ordine del giorno che deve prevedere la elezione del Presidente dello stesso Organo Collegiale.

Il Collegio è competente sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari emessi dalla Giunta provinciale nei confronti degli associati decide su tutte le controversie che possono, comunque, insorgere tra le diverse istanze della Confederazione a livello provinciale in ordine alla corretta interpretazione dello Statuto.

#### **Art. 20 Indirizzo economico e societario**

La Confesercenti Provinciale ispirerà le proprie scelte fondamentali in materia economica e societaria alle politiche che verranno indicate a livello nazionale e regionale.

### **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE TERRITORIALE E DI CATEGORIA**

#### **Art. 21 Organismi Comunali e Territoriali**

Gli iscritti all'Associazione, con i metodi e i modi previsti nel Regolamento, eleggono il Presidente e le Presidenze Comunali.

Le norme per la composizione delle liste e per la presentazione delle candidature saranno quelle stabilite nel Regolamento.

Le Presidenze comunali discutono e deliberano su tutte le questioni politico sindacali che riguardano il territorio di competenza. Spetta al Presidente la convocazione della assemblea degli Iscritti su questioni di particolare rilievo, come il necessario coordinamento con il Presidente Provinciale, o componente della Giunta all'uopo delegato, per garantire omogeneità di intenti e di azione dell'Associazione sull'intero territorio provinciale. Le Presidenze comunali devono attenersi ai deliberati della Assemblea Provinciale e della Presidenza Provinciale sulle materie di largo e generale interesse.

## **Art. 22 Organizzazione e compiti**

Gli associati alla Confesercenti si organizzano sindacalmente per categorie.

Le federazioni provinciali di categoria sono organizzazioni con ampi poteri di iniziativa sindacale, tali comunque da non contrastare la linea generale della Confesercenti alla formazione della quale concorrono. Hanno il compito di elaborare la linea politico-sindacale della categoria e di promuovere tutte le iniziative opportune per la tutela degli interessi degli operatori rappresentati.

Le federazioni provinciali di categoria :

- si organizzano, per macroaree, nell'ambito dei diversi settori individuati dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale;

Stipulano i contratti provinciali di lavoro e gli altri accordi di categoria tramite la Confesercenti Provinciale.

Eleggono i rispettivi presidenti provinciali coinvolgendo l'organizzazione confederale provinciale.

I sindacati provinciali effettuano le loro assemblee elettive di norma ogni quattro anni secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

Le Federazioni Provinciali di categoria hanno esclusivamente la rappresentanza politica e sindacale e non godono di autonomia amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale.

L'assunzione di obbligazioni ed oneri di qualsiasi importo e natura da parte delle stesse necessita dell'autorizzazione del Direttore Provinciale. In mancanza di detta autorizzazione, delle obbligazioni contratte risponde chi ha agito in nome e per conto della Federazione di categoria.

## **Art. 23 Organi**

Organi di ciascuna Organizzazione Comunale e Federazione di categoria e sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Presidenza;
- c) il Presidente;

## **TITOLO V ORGANIZZAZIONI SETTORIALI O TEMATICHE**

### **Art. 24**

Le organizzazioni settoriali o tematiche possono adottare autonomamente un proprio regolamento interno le cui norme non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con il suo regolamento di attuazione.

Analogamente, su delibera della Presidenza, possono costituirsi altre organizzazioni su particolari tematiche o per particolari settori associativi.

## **TITOLO VI CARICHE ED INCOMPATIBILITA'**

### **Art. 25 Principi e Regole**

I titolari delle cariche si impegnano al rispetto del Codice Etico. I componenti di organi collegiali previsti dal presente Statuto a qualsiasi livello, assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive dall'organo collegiale cui appartengono, sono dichiarati decaduti dalla Presidenza.

### **Art. 26 Incompatibilità**

Le cariche di Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente, Direttore e Vice Direttore della Confesercenti Provinciale, nonché di Presidente, Vice Presidente e Coordinatore delle Federazioni di categoria e dei Comunali sono incompatibili con l'assunzione di incarichi di carattere politico e di funzioni di governo o amministrative nelle istituzioni a livello centrale o locale, nonché di incarichi esecutivi nei partiti politici.

L'assunzione di detti incarichi e funzioni comporta la decadenza dalle cariche ricoperte. L'eventuale candidatura a competizione elettorale comporta, per tutta la durata della campagna elettorale, la sospensione, su indicazione della Giunta, dalle cariche ricoperte.

L'iscrizione alla Confesercenti è incompatibile con quella ad associazioni il cui comportamento sia in contrasto con le regole ed i fini della Confesercenti.

Il Collegio di Garanzia vigila sul rispetto di tale disciplina.

#### **Art.27 Presidenza onoraria**

La Presidenza Provinciale su proposta del Presidente, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della organizzazione a coloro che hanno acquisito meriti particolari o che per almeno sei anni hanno ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'organizzazione. Il Presidente onorario ha diritto di partecipazione ai lavori della Presidenza provinciale.

### **TITOLO VII PATRIMONIO**

#### **Art. 28 Quote**

La Confesercenti Provinciale è tenuta a versare ai competenti organi nazionali e regionali della Confederazione la quota o contributo associativo annuale per ogni iscritto. Tale versamento è comunque sempre dovuto, essendo onere della Confesercenti provinciale recuperare le eventuali morosità dei propri iscritti. L'entità del contributo o quota associativa spettante alla Confederazione Nazionale è determinata annualmente dalla Presidenza nazionale, anche in relazione ad altri eventuali contributi riscossi a seguito di convenzioni stipulate con istituti di diritto pubblico o privato di cui la medesima Presidenza Nazionale stabilisce autonomamente e discrezionalmente, la ripartizione fra Confesercenti Nazionale, Regionali e singole Confesercenti Provinciali.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno la Confesercenti Provinciale deve inviare alla Confesercenti Nazionale e Regionale un rendiconto generale del tesseramento effettuato nell'esercizio finanziario precedente.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, nomina un commissario "ad acta", il quale provvede agli atti necessari per la raccolta delle quote e dei contributi associativi, alla loro ripartizione ed al rendiconto. Per l'assolvimento di tali incombenze, il Commissario "ad acta" assume di diritto la qualità di procuratore speciale della Confesercenti provinciale.

#### **Art. 29 Verifiche di bilancio**

Entro il 30 Giugno di ciascun anno, la Confesercenti Provinciale deve inviare alle Confesercenti Regionali e Nazionale copia del proprio bilancio consuntivo di fine esercizio, secondo uno schema predisposto dalla giunta nazionale.

Deve altresì trasmettere entro il 30 Marzo di ciascun anno alla Confesercenti Nazionale e Regionale copia del proprio bilancio preventivo sempre su uno schema predisposto dalla Giunta nazionale.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente articolo la Giunta Nazionale, salvo ogni altro provvedimento, può nominare un commissario "ad acta" il quale provvede alla redazione del bilancio; in tale evenienza la Giunta Nazionale può incaricare il Collegio dei Revisori dei Conti provinciale di svolgere accertamenti e controlli e riferire direttamente sull'esito degli stessi; in tal caso il Collegio dei Revisori dei Conti ed ogni singolo Revisore, qualora accertino gravi irregolarità di gestione nell'ambito della organizzazione della Confesercenti Provinciale, hanno l'obbligo di immediato referto scritto delle irregolarità riscontrate al Presidente della Confesercenti Nazionale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la responsabilità personale dei singoli Revisori inadempienti.

#### **Art. 30 Autonomia patrimoniale**

La Confesercenti Provinciale ha autonomia giuridica, amministrativa e contabile economica finanziaria e patrimoniale. La Confesercenti Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dalla Confesercenti Provinciale, e viceversa.

#### **Art. 31 Fondo comune**

Il fondo comune della Confesercenti Provinciale è costituito:

- a) dalla contribuzione dei soci;
- b) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- c) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confesercenti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
- d) dall'eccedenza delle attività delle gestioni annuali.

Tale fondo comune è del tutto autonomo e distinto, rispetto a quello della Confesercenti Nazionale e di ogni altra organizzazione confederale.

Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, quote del Fondo comune.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell'Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

## **TITOLO VIII CONTROLLO**

### **Art. 32 Osservatori**

Qualora nell'attività e/o nella gestione della Confesercenti Provinciale, si determinino gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale, la Giunta della Confesercenti Nazionale può procedere all'invio di uno o più osservatori, incaricati di riferire in merito alla situazione in cui versa l'organizzazione. Gli osservatori hanno pieni poteri di accedere a tutta la documentazione contabile, fiscale, ed amministrativa in genere, al fine di determinare la natura e l'entità dei problemi che affliggono la struttura territoriale. Gli osservatori predispongono una relazione per la Giunta Nazionale, che decide i provvedimenti da adottare.

### **Art. 33 Commissariamento**

Per gravi e documentate, irregolarità amministrative e/o di gestione, la Presidenza Nazionale - o in via di urgenza la Giunta Nazionale - può sciogliere o sospendere gli organi statuari della Confesercenti Provinciale nonché delle federazioni provinciali di categoria, secondo le modalità previste dallo Statuto Nazionale, affidando ad un Commissario le attribuzioni degli organi sciolti o sospesi. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto del Commissariamento di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva alla nomina del Commissario.

### **Art. 34 Estromissione**

Nei casi che legittimerebbero il ricorso al commissariamento nonché nei casi di mancata sussistenza dei requisiti minimi prescritti dallo Statuto Nazionale per l'Organizzazione Provinciale, qualora non sia stato possibile, entro il termine appositamente prefissato dalla Presidenza Nazionale, il raggiungimento della sussistenza dei suddetti requisiti, né, in alternativa, l'accorpamento con altra Organizzazione Provinciale, la Presidenza della Confesercenti Nazionale - o in via d'urgenza la Giunta Nazionale - può deliberare l'estromissione dell'organizzazione Provinciale o delle federazioni di categoria dalla Confederazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il provvedimento di estromissione determina il venir meno di qualsiasi legame tra l'associazione estromessa e la Confesercenti. L'associazione estromessa perde il diritto all'utilizzo della denominazione "Confesercenti" e del relativo logo, nonché perde il diritto all'utilizzo di qualsiasi denominazione di enti o strutture comunque appartenenti al sistema Confesercenti. La Confesercenti ha il diritto di attribuire tali nomi ed i relativi loghi ad altra associazione operante nello stesso territorio o che tuteli la medesima categoria. Avverso il provvedimento di estromissione può essere proposto ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, alla Presidenza Nazionale. Avverso la decisione della Presidenza Nazionale può essere proposto ricorso, in seconda istanza, al Collegio di Nazionale di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della stessa decisione. Resta ferma l'imputabilità agli organi in carica all'atto dell'estromissione di ogni responsabilità anche se accertata in data successiva.

### **Art. 35 Trasparenza**

Gli organi della Confesercenti Provinciale eserciteranno la facoltà di accesso alla documentazione del Centro Confederale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto nazionale.

### **Art. 36 Tutela del nome**

Il nome ed il logo Confesercenti sono di esclusiva proprietà della Confesercenti Nazionale e possono essere utilizzati dall'Organizzazione Provinciale e dalle Federazioni provinciali di categoria esclusivamente fino a quando tali Organizzazioni facciano parte della Confederazione.

Nel caso in cui questi vengano utilizzati da organizzazioni estranee, la Confesercenti Nazionale o le Confesercenti Regionali territorialmente competenti intraprenderanno le necessarie azioni di tutela.

**Art. 37**  
**Adeguamento degli Statuti**

Il presente Statuto dovrà essere trasmesso alla Presidenza Nazionale della Confesercenti. Il presente Statuto potrà essere modificato, nel futuro, per ispirarsi ai mutamenti fondamentali che verranno introdotti a livello nazionale. Per quanto in questa sede non espressamente disciplinato trovano applicazione le norme dello Statuto Nazionale.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 38**  
**Norma Transitoria e di garanzia**

Il Direttore, eletto dalla Presidenza in applicazione delle previgenti norme statutarie, mantiene l'incarico di Direttore.

Il rapporto con i soggetti nominati alla carica di Direttore o Vice Direttore viene autonomamente disciplinato dalla Confesercenti Provinciale con riguardo alle proprie peculiarità organizzative e secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione dello Statuto Nazionale.

**Art. 39**  
**Regolamento di attuazione**

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sarà emanato un regolamento di attuazione, la cui approvazione è demandata alla Presidenza Provinciale. Il Regolamento Provinciale si ispirerà alle previsioni contenute nel regolamento nazionale.

**Art. 40**  
**Entrata in vigore**

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore al momento della loro approvazione. È abrogato il precedente Statuto della Confesercenti Provinciale.

Il presente Statuto verrà depositato dal Presidente della Confesercenti Provinciale nelle forme di legge, presso il *Notaio Dr. Alfredo Mandarini*